strazione, tenuto conto del modo in cui ha potuto formulare il proprio giudizio, sia rimasta entro limiti ammissibili e non si sia valsa del suo potere in modo manifestamente errato. In particolare spetta unicamente all'istituzione lo stabilire, valendosi del suo potere discrezionale, se lo stato di salute del candidato prescelto gli consenta di svolgere correttamente le sue mansioni.

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 26/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il ricorrente entrava in servizio presso il servizio « traduzione » della Commissione il 20 ottobre 1958 in qualità di revisore inquadrato come traduttore ausiliario.

Con decisione 3 novembre 1958, egli veniva nominato in ruolo in grado LB 3 con decorrenza 1° gennaio 1959, posto provvisorio dell'organigramma del periodo prestatutario.

Con decisione 3 dicembre 1962, il ricorrente veniva inquadrato nel grado LA 5, 5° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con decisione 23 settembre 1963 veniva promosso al grado LA 4, con decorrenza 1° febbraio 1962. Veniva poi nominato capo sezione con effetto dal 1° febbraio 1981.

Con decisione 7 febbraio 1984, la Commissione nominava il ricorrente, ad interim, capo della divisione IX/C/7 « traduzione: lingua francese » per i periodi dal 1° maggio al 30 settembre 1981 e dal 1° giugno al 24 ottobre 1982. Dal 20 gennaio 1984 al 16 maggio 1984, il ricorrente svolgeva inoltre, come supplente, le funzioni di « capo divisione ».

Il 17 febbraio 1984, la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/407/84, riguardante l'impiego di « capo divisione traduzione: lingua francese » (grado LA 3) presso la direzione generale « Personale ed amministrazione » (IX/C/7). In tale avviso si esigeva il possesso dei seguenti requisiti:

« 1) Istruzione di livello universitario sancita da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente;

2) Conoscenza approfondita di tutti i problemi connessi alla direzione di un gruppo di traduttori numerosi;

3) Esperienza molto approfondita nel settore della traduzione e della revisione. »

Con decisione 16 maggio 1984, la Commissione copriva il posto vacante tramite promozione, nominando il sig. Henry Dubois,

* Lingua processuale: il francese.

sino ad allora capo della sezione « Affari generali ed amministrativi — sviluppo ».

Il 25 giugno 1984, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto chiedendo l'annullamento della decisione con cui era stata respinta la sua candidatura nonché della decisione con cui era stato nominato al posto controverso il sig. Dubois. Con tale reclamo si contestava essenzialmente alla Commissione il fatto di non aver preso in considerazione, nello scrutinio per merito comparativo dei candidati, il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, che non era contenuto nel fascicolo personale del candidato.

Nella sua risposta del 7 novembre 1984, la Commissione riconosceva che effettivamente il rapporto informativo non si trovava nel fascicolo personale del ricorrente al momento dello scrutinio per merito comparativo. La lettera così prosegue:

« In data 24 ottobre 1984 la Commissione ha quindi effettuato un nuovo esame dei meriti dei candidati tenendo conto anche del predetto rapporto informativo. Essa è giunta alla conclusione che occorreva coprire il posto considerato nell'avviso di posto vacante COM/407/84 attraverso la promozione del sig. Henry Dubois. La Commissione ha così confermato la propria decisione del 16 maggio 1984 e deciso che non vi era motivo di annullare la nomina del sig. Henry Dubois al posto di capo divisione « Traduzione: lingua francese ».

Poiché questa decisione è stata adottata con piena cognizione di tutti gli elementi rilevanti, la Commissione ritiene che il Suo reclamo sia divenuto privo d'oggetto ».

Con atto introduttivo del 31 gennaio 1985, registrato nella cancelleria della Corte in pari data, il ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, terza sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia ordinato alla Commissione di esibire taluni documenti relativi allo svolgimento della procedura di nomina di cui è causa.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

2) prima di statuire sulla controversia, invitare la convenuta a produrre agli atti:

2.1. i documenti sottoposti all'esame del « gruppo Noël » nei mesi di maggio ed ottobre 1984 e relativi alla copertura del posto vacante;

2.2. la prova dell'effettiva trasmissione a tale gruppo di lavoro dei fascicoli personali dei candidati e del loro esame;

2.3. i verbali delle delibere di tale gruppo di lavoro in ordine allo scrutinio per merito comparativo ed ai rapporti informativi dei dipendenti interessati;

2.4. il verbale n. 737 della seduta della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 1984;

2.5. il verbale n. 755 della seduta della Commissione delle Comunità europee del 24 ottobre 1984;

2.6. i verbali speciali relativi « alle altre delibere della Commissione riguardanti tale questione », riportati con i seguenti riferimenti: doc. COM(84) PV 737, 2a parte, punto XII. A.1 e doc. COM(84) PV 755, 2a parte, punto X. A.3;

2.7. la procedura scritta accelerata n. E/1302/84 del 26 ottobre 1984 relativa ad una proposta di risposta al reclamo del ricorrente;

3) di conseguenza, annullare:

a) la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 maggio 1984, relativa alla nomina del sig. Henry Dubois al posto (di grado LA/3) di capo della divisione IX/C/7, « Traduzione: lingua francese » presso la direzione generale « Personale ed amministrazione »;

b) la decisione implicita di rigetto della candidatura del ricorrente al posto summenzionato;

c) la decisione delle Commissione delle Comunità europee 24 ottobre 1984, di conferma della sua decisione 16 maggio 1984 relativa alla nomina del sig. Dubois a detto posto;

d) la decisione esplicita di rigetto 7 novembre 1984 opposta dalla Commissione delle Comunità europee al reclamo amministrativo presentato dal ricorrente il 22 giugno 1984;

4) condannare la convenuta all'insieme delle spese a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dal ricorrente per la causa ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e gli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 73, lett. b), del medesimo regolamento.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso in quanto infondato;

— statuire sulle spese secondo giustizia;

— con ogni riserva.

III — I mezzi e principali argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. A sostegno della ricevibilità del ricorso il *ricorrente* fa valere che lo stesso è diretto contro un atto che gli arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 91 dello statuto del personale; che è stato presentato nei termini prescritti previo esperimento della procedura amministrativa, e che l'interesse ad agire discende dal fatto che la carriera del ricorrente è stata pregiudicata dalla decisione di cui è causa.

2. La *Commissione* contesta la ricevibilità del ricorso in base ai seguenti argomenti.

Il reclamo verteva essenzialmente sul fatto che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983 non faceva parte del suo fascicolo personale al momento in cui l'AIPN ha effettuato l'esame comparativo delle candidature presentate. Orbene, in seguito al reclamo del ricorrente, la Commissione ha effettuato il 24 ottobre 1984 un riesame dei meriti dei candidati prendendo in considerazione anche il predetto rapporto informativo. Di conseguenza, il reclamo è divenuto privo d'oggetto.

Stando così le cose, l'atto recante pregiudizio al ricorrente consiste, a suo parere, non nella decisione di nomina del 16 maggio

1984 bensì nella nuova decisione 24 ottobre 1984, contro la quale il ricorrente non ha proposto alcun reclamo.

B — *Sul merito*

Il ricorso è basato sui seguenti mezzi: violazione dell'art. 45 dello statuto nonché eccesso e sviamento di potere.

Sulla violazione dell'art. 45 dello statuto

1. Secondo il *ricorrente* l'AIPN non ha effettuato un esame accurato dei fascicoli personali dei candidati e, in particolare, dei loro rapporti informativi, violando così l'art. 45 dello statuto, il quale subordina la promozione ad uno « scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi nonché ad un esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ».

Nell'ipotesi della promozione di un dipendente di grado LA 4 al grado LA 3, grado di fine carriera nel quadro linguistico, tale scrutinio comparativo viene effettuato dal « gruppo Noël », composto dal segretario generale, dal direttore generale dell'amministrazione e del personale nonché dal direttore generale della direzione generale a cui fa capo il posto vacante.

Dalla risposta della Commissione al predetto reclamo risulta che il « gruppo Noël » si trovava nell'impossibilità di operare effettivamente, nel maggio del 1984, un esame completo ed obiettivo delle candidature registrate alla luce dei rapporti informativi più recenti, in quanto alcuni di tali rapporti non erano stati ancora definitivamente compilati.

Stando così le cose, la Commissione non poteva limitarsi ad adottare, il 24 ottobre 1984, una decisione di conferma della decisione nulla precedentemente adottata ma, constatata l'illegittimtà della decisione impugnata, avrebbe dovuto annullare tale decisione e adottare una nuova decisione di nomina in esito ad una procedura regolare.

2. La *Commissione* ribatte che essa ha effettuato un esame accurato dei fascicoli personali dei candidati in due occasioni, e precisamente prima di adottare la decisione 16 maggio 1984 e prima di adottare la decisione 24 ottobre 1984, in seguito al reclamo del ricorrente.

Quanto a quest'ultima decisione, non è pensabile che la sua legittimità possa essere contestata in base al semplice fatto ch'essa è stata definita come una conferma della nomina anteriore e non come una nuova nomina.

Sull'eccesso e sullo sviamento di potere

1. Il *ricorrente* contesta che la Commissione abbia effettivamente operato un nuovo esame comparativo dei meriti dei candidati nell'ottobre 1984. Esso afferma che l'istituzione ha semplicemente cercato di dare una parvenza di legittimità alla decisione 16 maggio 1984.

È significativo il fatto che il candidato prescelto non possa far valere né un'anzianità di servizio né un'anzianità di grado superiore a quella del ricorrente; le valutazioni su di esso espresse nei suoi rapporti informativi non sono più positive di quelle espresse sul ricorrente. Inoltre, lo stato di salute del candidato prescelto è tale che quest'ultimo si trova nell'impossibilità di esercitare la direzione e la gestione di una divisione che conta più di 80 traduttori e revisori.

L'iter della procedura conclusasi con la decisione 24 ottobre 1984 è a suo parere sconcertante: volendo credere alla Commissione, il « gruppo Noël », in un solo giorno, ha

non solo effettuato un nuovo esame comparativo ma anche redatto e trasmesso il proprio parere al competente membro della Commissione. Quest'ultimo ha esaminato il parere il giorno stesso in cui gli è stato trasmesso ed ha redatto un progetto di decisione adottato, sempre il 24 ottobre, dalla Commissione. Per contro, soltanto il 26 ottobre 1984 il segretario generale inviava, nell'ambito di una procedura scritta accelerata, una nota ai membri della Commissione in cui si proponeva agli stessi l'adozione di un progetto di risposta al reclamo del ricorrente.

2. La *Commissione* ritiene che anche nell'ipotesi di una violazione dell'art. 45 dello statuto — da essa peraltro contestata — non si configurerebbe comunque un eccesso o uno sviamento di potere, in quanto quest'ultimo si concreta nel perseguimento, da parte dell'autore di un atto amministrativo, di uno scopo diverso da quello legittimo. Orbene, la Commissione ha adottato, il 24 ottobre 1984, una nuova decisione con cognizione di tutti gli elementi rilevanti. L'annullamento della decisione 16 maggio 1984 non comporta quindi ipso jure l'annullamento della seconda decisione che è autonoma in quanto adottata previo riesame di tutti gli elementi rilevanti.

Le affermazioni del ricorrente relative all'anzianità del candidato prescelto ed alle valutazioni su di esso espresse nei suoi rapporti informativi non sono pertinenti in quanto il ricorrente non sostiene che l'AIPN ha commesso un errore manifesto nell'esercizio del suo potere discrezionale. D'altra parte, lo stato di salute del candidato è tale da non incidere assolutamente sulle sue capacità professionali ed in particolare sullo svolgimento delle funzioni di capo divisione.

In conclusione, la Commissione sostiene che la decisione 24 ottobre 1984, che conferma la decisione 16 maggio 1984, è stata adottata ritualmente. La sua denominazione non rappresenta un elemento determinante per il suo valore giuridico. La Commissione ha respinto la candidatura del ricorrente agendo nell'ambito del suo potere discrezionale e non per motivi diversi dai meriti e dalle qualità professionali.

IV — Le risposte ai quesiti posti dalla Corte

In risposta ai quesiti posti dalla Corte, la Commissione ha precisato che non esistevano criteri generali per la valutazione dei meriti dei dipendenti promuovibili al grado LA 3, ma che tale valutazione doveva operarsi in concreto alla luce dei requisiti richiesti nell'avviso di posto vacante. Nell'ipotesi della nomina controversa, si sarebbe tenuto conto, fra l'altro, delle attitudini al comando, dello spirito d'iniziativa e del senso di organizzazione del candidato prescelto.

Su richiesta della Corte, la Commissione ha inoltre esibito copia del verbale della riunione del « gruppo Noël » del 10 maggio 1984 precisando che tale gruppo di lavoro non è stato consultato una seconda volta nell'ottobre del 1984.

U. Everling
giudice relatore